

COMUNE DI CEFALA' DIANA
PROVINCIA DI PALERMO
Regolamento
per la gestione dei rifiuti speciali inerti

Art. 1

Finalità del Regolamento

Con il presente Regolamento, il Comune, al fine di prevenire il fenomeno delle discariche abusive ed a tutela dell'ambiente, disciplina, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 152/2006, le modalità di smaltimento dei rifiuti classificati secondo l'art. 184 comma 3 lett. b), dello stesso D. Lgs. 152/2006.

Art. 2

Modalità

Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali inerti, provenienti da attività di demolizione e costruzione deve avvenire su appositi contenitori scarrabili delle ditte autorizzate, che, in osservanza della normativa sui rifiuti, li conferiranno alle relative discariche autorizzate della Regione o della Provincia, o agli specifici impianti di trattamento. L'eventuale occupazione di suolo pubblico deve essere preventivamente autorizzata, ed è soggetta alla specifica tassa comunale.

Art. 3

Cauzione

Contestualmente alle richieste di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie, D.I.A., D.C.I.A., occorre allegare la ricevuta di versamento di un deposito cauzionale, calcolato sulla base della stima di cui al successivo art. 4 comma 2, ed in ragione di € 300,00 fino a 3/mc., oltre i quali, € 50,00 per mc. o frazione di esso.

Art. 4

Obbligo dei produttori allo smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti inerti è a carico del produttore, ovvero del proprietario dell'immobile.
2. All'atto della concessione e/o autorizzazione edilizia e/o della D.I.A., e/o della D.C.I.A il proprietario dell'immobile dovrà specificare le modalità di smaltimento degli sfabbricidi e la ragione sociale della ditta specializzata ed autorizzata, incaricata del trasporto e avvio a corretto smaltimento/recupero, mentre il direttore dei lavori dovrà indicare la previsione dei volumi del materiale di risulta.
Produttore e ditta dovranno quindi inviare comunicazione anche al Comando di Polizia Municipale.
3. L' Ufficio Urbanistica dovrà verificare che ogni provvedimento di autorizzazione o concessione edilizia, contenga una relazione a firma del tecnico abilitato riportante tra l'altro, la stima dei rifiuti speciali sia inerti che di altro genere, che verranno prodotti in fase di esecuzione dei lavori nonché le modalità di smaltimento.
4. I quantitativi dei rifiuti smaltiti, dovranno essere commisurati alla entità dei lavori di costruzione e/o demolizione.
5. Ogni autorizzazione o concessione edilizia, per interventi su manufatti che implicano la

produzione di sfabbricidi potrà essere rilasciata solo dopo che il concessionario del provvedimento abbia documentato le modalità di smaltimento del materiale di risulta e la ditta incaricata.

6. I lavori relativi alla D.I.A. e/o D.C.I.A. non possono essere iniziati, se non prima della comunicazione relativa alla modalità di smaltimento del materiale di risulta e la ditta incaricata.

7. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, dovrà essere esibita l'attestazione dell'avvenuto smaltimento, indicando la quantità del materiale e il luogo di conferimento. La copia delle autorizzazioni e/o comunicazioni rilasciate dovranno essere trasmessi, alla Polizia Municipale, che eseguirà i controlli durante e dopo i lavori. Il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità dei locali cui lavori sono riferiti, è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante la regolarità dello smaltimento dei rifiuti speciali sia inerti che di altro genere, prodotti nel corso della costruzione.

6. L'Ufficio Urbanistica trasmette l'elenco dei soggetti autorizzati ad eseguire i lavori che comportino demolizioni e produzioni di rifiuti speciali sia inerti che di altro genere, prodotti nel corso della costruzione, all'Autorità competente alla vigilanza (Comando di Polizia Municipale).

7. Il rifiuto proveniente da demolizione e/o costruzione che sia assimilabile alla tipologia di cui al comma 1 dell'art. 186 del D. L.vo 152/2006, può essere riutilizzato per riempimenti, rinterri, rilevati e macinati ai sensi dell'art. 186 commi 5 e 7 del D. L. vo 152/2006 a condizione che il soggetto che esegue i lavori, ovvero il committente, dichiari che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti e che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari del rifiuto.

Art. 5

Opere Pubbliche

1. I progetti di opere pubbliche, che il Comune approva, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici del medesimo, dovranno essere vincolati al rispetto delle prescrizioni, per quanto compatibili, del presente Regolamento.

2. Il Direttore dei Lavori avrà cura di consegnare al responsabile del Procedimento, in allegato alla documentazione dello stato finale dei lavori, il formulario di identificazione dei rifiuti (bolla ecologica) relativi ai lavori effettuati dalla ditta appaltatrice. In caso di inadempienza il Responsabile del Procedimento non potrà procedere allo svincolo della cauzione e dovrà applicare le sanzioni previste dalle leggi in vigore in materia.

3. Gli obblighi per effetto del presente regolamento, derivanti alle ditte appaltatrici, dovranno essere espressamente riportati nel contratto di appalto per farne parte integrante.

Art. 6

Vigilanza Ambientale

1. Gli Uffici Comunali, al fine di perseguire un'azione organica di prevenzione e di tutela ambientale del territorio, devono operare in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

2. La Polizia Municipale nello svolgimento del servizio di vigilanza ambientale sul territorio comunale, dovrà controllare oltre che gli scarichi abusivi di sfabbricidi, anche la regolarità delle operazioni di trasporto dei materiali derivanti da scavi e demolizioni.

Art. 7

Osservanza di altre prescrizioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal D. L. vo 152 del 3 Aprile 2006 e dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

Art. 8 Sanzioni

Oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, accertate dal corpo di Polizia Municipale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa sia per il titolare dei lavori edili (proprietario dell'immobile e/o concessionario o titolare del provvedimento comunale), che per la ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti e nella seguente misura:

- per il titolare dei lavori la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad € 500,00 e fino ad un massimo di € 5.000,00.
- per la ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad € 750,00 e fino ad un massimo di € 5.000,00.